



1289

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ORDINANZA n: 3927

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'articolo 3;

VISTO l'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'articolo 80, comma 21;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

VISTO, in particolare, l'articolo 32-bis del predetto decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'articolo 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728 che ha ripartito tra Regioni e Province Autonome le risorse dell'annualità 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3864 che ha ripartito tra Regioni e Province Autonome le risorse dell'annualità 2009 e le riassegnazioni dell'annualità 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2010, n. 3879 che ha ripartito tra Regioni e Province Autonome le risorse dell'annualità 2010 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;

CONSIDERATO che bisogna procedere alla ripartizione tra Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto Fondo per l'annualità 2011, pari a 20.000.000,00 di Euro, destinate agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

VISTO il verbale in data 4 ottobre 2010 della Commissione mista, costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto, per l'annualità 2009, la riassegnazione di 973.697,28 Euro relativi ai piani non pervenuti, o pervenuti in ritardo, della Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Liguria, e Campania, per questa ultima solo per la parte a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3864, a favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria, in quanto le stesse Regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3864;

VISTI i verbali in data 29 novembre 2010 e 2 febbraio 2011 della Commissione mista, costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che hanno previsto, per l'annualità 2010, la riassegnazione di 4.704.544,02 Euro relativi ai piani non pervenuti, o



Presidenza del Consiglio dei Ministri

pervenuti in ritardo, della Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Basilicata, a favore delle Regioni Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria, in quanto le stesse Regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2010, n. 3879;

RAVVISATA la necessità di procedere alle rassegnazioni indicate nei citati verbali della Commissione mista;

RITENUTA l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalità;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE:

Articolo 1

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell'articolo 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'annualità 2011. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvederà con successive ordinanze che potranno tener conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilità finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti.
3. Con la presente ordinanza viene revocata la somma di 973.697,28 Euro, relativa all'annualità 2009, già assegnata alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed alle Regioni Liguria, Sardegna, Valle d'Aosta e Campania, per questa ultima solo per la parte a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3864/2010. La somma di 973.697,28 Euro viene riassegnata a favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria.
4. Con la presente ordinanza viene revocata la somma di 4.704.544,02 Euro, relativa all'annualità 2010, già assegnata alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed alle Regioni Basilicata, Campania, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta. La somma di 4.704.544,02 Euro viene riassegnata alle Regioni Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.
5. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti dall'articolo 1 commi 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728

Articolo 2.

1. La quota di competenza regionale di cui all'articolo 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, è assegnata alle singole Regioni sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728. Le quote di competenza regionale delle riassegnazioni relative all'articolo 1, commi 3 e 4, quali risultanti dalle tabelle rispettivamente negli allegati 2 e 3, sono riassegnate alle Regioni destinatarie sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, rinormalizzati



Presidenza del Consiglio dei Ministri

sulle sole Regioni destinatarie. Il totale delle assegnazioni e delle riassegnazioni è riportato in Allegato 4.

2. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'articolo 2 comma 1, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'articolo 1, comma 5, che intende realizzare, con indicazione di: priorità attribuita, Regione, Comune, Provincia, classificazione attuale, classificazione nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione, volume, tipo di intervento secondo articolo 1, comma 4, indice di rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto, finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore, documentazione di supporto alla richiesta nel caso di interventi non supportati da verifiche sismiche eseguite in coerenza con le norme tecniche allegate all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dichiarazione di non sussistenza di finanziamento nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dichiarazione per gli edifici a destinazione mista (scolastica - abitativa, scolastica - commerciale, etc.) che garantisca, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle destinazioni non scolastiche, parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 2, le regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 3.

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all'art 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 31 marzo 2010, n. 3864.
2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art 4 della stessa ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **2 MAR. 2011**

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1.

Tabella di ripartizione dell'annualità 2011

Amministrazione	Percentuale ripartizione	Finanziamento assegnato annualità 2011
Abruzzo	3,62%	€ 723.818,25
Basilicata	2,32%	€ 463.709,78
Calabria	7,43%	€ 1.485.333,86
Campania	16,20%	€ 3.239.167,93
Emilia Romagna	8,11%	€ 1.621.312,66
Friuli Venezia Giulia	2,74%	€ 548.017,01
Lazio	10,68%	€ 2.136.717,40
Liguria	1,67%	€ 334.564,45
Lombardia	3,28%	€ 656.388,08
Marche	4,48%	€ 895.266,06
Molise	1,41%	€ 282.951,90
Piemonte	1,29%	€ 258.251,80
Provincia Autonoma di Bolzano	0,50%	€ 100.000,00
Provincia autonoma di Trento	0,76%	€ 151.675,88
Puglia	5,51%	€ 1.102.461,29
Sardegna	0,50%	€ 100.000,00
Sicilia	13,67%	€ 2.734.805,08
Toscana	6,54%	€ 1.307.304,57
Umbria	2,79%	€ 558.360,43
Valle d'Aosta	0,51%	€ 101.973,42
Veneto	5,99%	€ 1.197.920,15
	100,00%	€ 20.000.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 2.

Tabella delle riassegnazioni relative all'annualità 2009

Amministrazione	Ripartizione OPCM 3728	Ripartizione rinormalizzata	Riassegnazioni
Friuli Venezia Giulia	2.74%	6.03%	€ 58.713,95
Lazio	10.68%	23.49%	€ 228.721,49
Lombardia	3.28%	7.21%	€ 70.203,58
Marche	4.48%	9.85%	€ 95.909,18
Piemonte	1.29%	2.84%	€ 27.653,00
Sicilia	13.67%	30.06%	€ 292.693,40
Toscana	6.54%	14.38%	€ 140.017,67
Umbria	2.79%	6.14%	€ 59.785,01
Totale		100.00 %	€ 973.697,28

Allegato 3.

Tabella delle riassegnazioni relative all'annualità 2010

Amministrazione	Ripartizione OPCM 3728	Ripartizione rinormalizzata	Riassegnazioni
Lazio	10.68%	22.75%	€ 1.070.171,04
Lombardia	3.28%	6.99%	€ 328.666,76
Marche	4.48%	9.54%	€ 448.910,70
Puglia	5.51%	11.74%	€ 552.120,08
Sicilia	13.67%	29.12%	€ 1.369.778,84
Toscana	6.54%	13.93%	€ 655.329,45
Umbria	2.79%	5.94%	€ 279.567,15
Totale		100.00%	€ 4.704.544,02



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 4.

Tabella di sintesi dell'assegnazione dell'annualità 2011 e delle riassegnazioni delle annualità 2009 e 2010.

Amministrazione	Assegnazione 2011	Riassegnazione 2009	Riassegnazione 2010	Totale
Abruzzo	€ 723.818,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 723.818,25
Basilicata	€ 463.709,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 463.709,78
Calabria	€ 1.485.333,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.485.333,86
Campania	€ 3.239.167,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.239.167,93
Emilia Romagna	€ 1.621.312,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.621.312,66
Friuli Venezia Giulia	€ 548.017,01	€ 58.713,95	€ 0,00	€ 606.730,96
Lazio	€ 2.136.717,40	€ 228.721,49	€ 1.070.171,04	€ 3.435.609,93
Liguria	€ 334.564,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 334.564,45
Lombardia	€ 656.388,08	€ 70.203,58	€ 328.666,76	€ 1.055.258,42
Marche	€ 895.266,06	€ 95.909,18	€ 448.910,70	€ 1.440.085,94
Molise	€ 282.951,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 282.951,90
Piemonte	€ 258.251,80	€ 27.653,00	€ 0,00	€ 285.904,80
Provincia Autonoma di Bolzano	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Provincia autonoma di Trento	€ 151.675,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.675,88
Puglia	€ 1.102.461,29	€ 0,00	€ 552.120,08	€ 1.654.581,37
Sardegna	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Sicilia	€ 2.734.805,08	€ 292.693,40	€ 1.369.778,84	€ 4.397.277,32
Toscana	€ 1.307.304,57	€ 140.017,67	€ 655.329,45	€ 2.102.651,69
Umbria	€ 558.360,43	€ 59.785,01	€ 279.567,15	€ 897.712,59
Valle d'Aosta	€ 101.973,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.973,42
Veneto	€ 1.197.920,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.197.920,15
Totale	€ 20.000.000,00	€ 973.697,28	€ 4.704.544,02	€ 25.678.241,30